

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

A parziale deroga all'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia od avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia **si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate all'Art. 20 delle Norme Speciali o loro dimissioni dall'impresa assicurata.**

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo i procedimenti promossi a carico di più soggetti assicurati e dovuti al medesimo fatto o evento. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli associati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 20 - PRESTAZIONI GARANTITE E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1- Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei rispettivi:

- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Lavoratori Dipendenti.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati soggetti sono garantiti se ed in quanto **dipendenti del Contraente.**

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 2) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Art. 21 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 22 - FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione od interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione, ad eccezione di quanto relativo ai casi assicurativi regolarmente denunciati ed in via di trattazione, e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente od al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo all'alienazione od alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 23 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli in genere, imbarcazioni od aeromobili;**
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.**

**Norme Speciali
Protezione Legale - D. LGS. n. 626/94**

